

ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA

SULL'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI IMPIANTI DI RILEVAMENTO AUDIOVISIVO

Oggi 9 gennaio 2020, presso la Sede aziendale in Roma, si sono incontrati:

la Società IRIDEOS S.p.A. (di seguito anche la "Società"), con sede legale in Milano, Via L. Bodio n. 37, P.IVA 09995550960, in persona della dott.ssa Simona Morandi

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs rappresentate rispettivamente da Sandro Pagaria, Salvo Carofratello e Antonio Vargiu (d'ora innanzi "le OO.SS." e, unitamente alla Società, le "Parti").

Premesso che:

- l'articolo 4, comma I, della legge 300/ 1970 (d'ora innanzi, "Statuto Lavoratori"), così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, stabilisce che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dal citato comma dell'art. 4 dello Statuto Lavoratori e in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, ha evidenziato la necessità di procedere all'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- IRIDEOS dichiara di escludere la possibilità che da detto sistema di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità che si intendono perseguire e, più in generale, di adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali ("GDPR"), dal Codice in materia di protezione dei dati personali (come modificato dal D.lgs.101/2018) e dal Provvedimento del Garante Privacy dell' 8 aprile 2010 in materia di video sorveglianza.

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:



- I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, oltre che per esigenze di supporto alle autorità pubbliche nelle attività di loro competenza, nel rispetto delle norme di garanzia previste nel presente accordo.
- Le Parti convengono che l'utilizzo dei dati e informazioni ricavate attraverso l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza non avrà alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. I dati e le relative informazioni non potranno quindi essere utilizzate ai fini disciplinari.
- Il presente Accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 dello Statuto Lavoratori e della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- Gli impianti di videosorveglianza saranno composti dalle telecamere indicate nelle schede tecniche e nelle planimetrie allegate agli accordi territoriali con R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali. Le telecamere sono a orientamento fisso o brandeggiabile e non potranno essere posizionate né in spogliatoi, né nei servizi igienici, né nelle sale adibite alle riunioni del personale.
- Le immagini vengono registrate su supporto digitale a ciclo continuo 24/ore-24/ore; tale registrazione è sovrapposta e autocancellante. Le immagini registrate rimangono disponibili per la visione al massimo fino a 7 giorni, prima di essere sovrascritte, per peculiari ragioni di sicurezza e nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o dei corpi di polizia, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi della Società.
- Gli impianti di videosorveglianza saranno collocati nella sedi specificate nei distinti accordi territoriali. Le persone fisiche incaricate dalla Società e autorizzate ad accedere ai locali dove sono ubicati i medesimi impianti sono il Responsabile della Protezione Dati (DPO – Data Protection Officer) o suoi delegati. Le nomine del personale responsabile dell'impianto e autorizzato a visualizzare le immagini sono depositate presso l'ufficio Compliance;
- In caso di atto criminoso, le immagini saranno scaricate dal supporto digitale di registrazione, dandone tempestiva comunicazione alle RSA/RSU e/o alle OO.SS. Territoriali e verranno consegnate all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di fatti illeciti di particolare gravità e che impongano l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno invece essere immediatamente visionate dal personale autorizzato.
- Gli accessi alle immagini saranno debitamente tracciati tramite apposite funzionalità atte a conservare i log di accesso per un periodo non inferiore a 6 mesi.
- Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, la Società provvederà ad informare ogni interessato della presenza di un sistema di videosorveglianza installato in sede mediante affissioni di specifici


cartelli posizionati in tutte le aree di operatività delle telecamere.

- Informativa specifica, inoltre, verrà data ai lavoratori delle singole sedi specificando il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento delle immagini.
- Il presente Accordo Quadro verrà discusso, per i dettagli tecnici con le RSA/RSU, o con le OO.SS. a livello territoriale presso le unità locali - con la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza e del supporto digitale di registrazione. Al fine dell'installazione e dell'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza verrà pertanto predisposto un accordo specifico per ogni unità produttiva, il cui schema è qui allegato.
- In tale occasione le Parti, oltre a definire la collocazione degli impianti di videosorveglianza, la planimetria e gli allegati tecnici, valuteranno le modalità con le quali viene utilizzato il sistema di visione delle immagini, c.d. "in diretta", per prevenire loro utilizzi impropri ed abusivi.
- Resta inteso che le scriventi OO.SS. nazionali si impegnano ad intervenire prontamente, dietro istanza della Società, in caso si ravvisassero impedimenti e/o ingiustificati ritardi nella sottoscrizione a livello territoriale di detti accordi territoriali da parte delle R.S.A./R.S.U. o, in loro mancanza, da parte delle OO.SS. territoriali.
- Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al GDPR, al Codice in materia di protezione dei dati personali ed al suddetto Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza e successive modifiche ed integrazioni.
- Il presente Accordo Quadro sarà disponibile sull'intranet della Società e dunque visibile ed accessibile a tutti i suoi dipendenti.

Letto confermato e sottoscritto


Roma, 9 gennaio 2020

• Per IRIDEOS S.p.A.:




• Per le Organizzazioni Sindacali:


FILCAMS CGIL:



FISASCAT CISL:



UILTUCS:



Allegato: Schema di accordo territoriale

VERBALE DI ACCORDO VIDEOSORVEGLIANZA

Addi _____ presso _____, si sono incontrati:

-IRIDEOS S.p.A. rappresentata da _____ (d'ora innanzi "Azienda");

e

- le RSA/RSU e/o Segreterie Territoriali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS in persona dei sigg.ri _____ (d'ora innanzi "OO.SS.");

Azienda e OO.SS. di seguito congiuntamente anche "le Parti".

PREMESSO CHE

I. IRIDEOS S.p.A. ha come obiettivo principale ed imprescindibile quello non solo di garantire la migliore qualità dei servizi forniti alla propria clientela ma anche la migliore sicurezza possibile dei propri lavoratori e del patrimonio aziendale.

II. In data 9 gennaio 2020 è stato sottoscritto un verbale di accordo quadro tra l'Azienda e le Segreterie Nazionali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS avente ad oggetto la regolamentazione dell'installazione di impianti di videosorveglianza


III. Nel comune intento di salvaguardare al meglio il patrimonio aziendale e della clientela, allo scopo di incrementare la sicurezza dei propri lavoratori le Parti concordano la sottoscrizione di questo Accordo. Si conviene, pertanto, di procedere – secondo le previsioni di Legge vigenti – alla messa in funzione di un impianto di videosorveglianza.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce il presente verbale di accordo, tra le Parti si conviene quanto segue

- 1- L'accordo quadro del 9 gennaio 2020 è integralmente richiamato e forma base del presente Accordo.
- 2- Il posizionamento dell'impianto di videosorveglianza, le caratteristiche tecniche e le modalità di conservazione delle immagini sono definite nel seguente modo:

Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza:

- a. L'impianto di cui è prevista l'entrata in funzione presso la sede di _____ è formato da n° __ telecamere posizionate come da allegati n. (-) di cui:
 - i. n° posizionate
 - ii. n° posizionate
 - iii. n° posizionate
 - iv. n° posizionate
- b. n° _ videoregistratore digitale, macchinario che consente di effettuare le registrazioni facendo comparire a video la data, l'ora, i minuti e i secondi in cui avviene la registrazione.
- c. n° _ monitor per visionare le immagini.



Posizionamento dell'impianto:

- a) Le telecamere saranno posizionate, unitamente alla relativa segnaletica, esclusivamente per il controllo dei luoghi ove vi è la presenza di beni aziendali nonché in luoghi ove sussista la necessità di salvaguardare la sicurezza delle persone, così come esposto nella documentazione allegata.
- b) L'apparecchio per la registrazione delle immagini collegato alle telecamere sarà posizionato all'interno del "_____".

Modalità di gestione dell'apparecchiatura e di accesso alle registrazioni.


In caso di atto criminoso, a seguito di ricezione di una denuncia formale dall'autorità Giudiziaria le immagini potranno essere visionate con la seguente procedura:

- Le registrazioni potranno essere visionate tramite PC su richiesta del Responsabile della Protezione Dati (DPO – Data Protection Officer) o di un suo sostituto e delle RSA;
- alla visione delle immagini dovrà partecipare un rappresentante dell'Azienda e una rappresentanza dei lavoratori;
- qualora si rendesse necessaria la visione delle immagini in cui nessun rappresentante dei lavoratori sia presente in azienda (ad esempio in caso di furto) il Responsabile della Protezione Dati (DPO – Data Protection Officer) o un sostituto da lui delegato provvederà ad accedere alle stesse informando successivamente il rappresentante dei lavoratori. In tal caso dovrà essere effettuata una regolare denuncia all'Autorità competente. L'Azienda garantisce l'utilizzabilità di detto impianto al solo fine della tutela del patrimonio aziendale e della clientela nonché per finalità di tutela della sicurezza delle persone ed assicura altresì alle RSA la possibilità di controllare la conformità degli impianti ed il loro utilizzo ai fini di cui sopra. Non si effettueranno riprese per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, salva la ricorrenza di fattispecie costituenti possibili reati. È fatto obbligo di riservatezza circa il contenuto delle immagini registrate a tutti coloro che abbiano avuto accesso alla loro visione, in qualsivoglia fase delle verifiche in oggetto.

- 3- Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere compiutamente esperito e concluso positivamente la procedura sindacale prevista dall'art. 4, legge 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015.

Letto confermato e sottoscritto

Per la IRIDEOS S.p.A..



Le RSA e/o OO.SS. Territoriali

